



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

COMUNICATO

**Oggetto: legge regionale n. 8 del 23/03/2015. Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. “Applicazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752, legge 17 maggio 1991 n. 162 e legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 19 comma 109”.**

*Ai sensi dell'art. 4 c.1 della legge regionale in epigrafe “La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.*

*Sulla base di quanto stabilito nella determinazione regionale, gli Enti gestori delle aree protette rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi”.*

*Inoltre ai sensi l'art. 22 c. 2 della stessa norma prevede che “presso l'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione è costituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi ....”*

**Poiché ad oggi non è stata raggiunta alcuna intesa con la Regione Puglia per la definizione dei parametri di gestione delle attività di raccolta dei funghi ipogei né è stato costituito alcun comitato tecnico in tutto il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è vietata la raccolta dei tartufi.**

